

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE  
CAPITOLATO SPECIALE**

**Relativo alla concessione del servizio di distribuzione idrica nel porto di Ancona di cui all'art.6, c. 4, lett. c) e c. 10 della L.84/94 ed all'art.1, lett. c) del DM 14.11.94, da affidare mediante asta pubblica nelle modalità di cui all'art.73 c. 1, lett. c) del RD 23.5.1924, n.827, per il quinquennio 2018/2022.**

**ART.1  
OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio di rifornimento idrico alle navi ormeggiate nel Porto di Ancona, che dovrà essere garantito dalla Ditta concessionaria nell'arco delle 24 ore a tutti gli operatori che ne faranno richiesta. La concessione del servizio disciplina anche gli aspetti demaniali in ordine all'utilizzo di un manufatto dello Stato di mq.119 ubicato in Via Da Chio n.8, destinato a sede e deposito attrezzatura, e dell'impianto idrico esistente - per il rifornimento alle navi - di ml. 4.404,61.

**ART.2  
DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di anni 5.

**ART. 3  
CANONE DEMANIALE DI CONCESSIONE**

Il canone annuo dovuto all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'espletamento del servizio oggetto della concessione è commisurato all'occupazione del manufatto demaniale di mq.119 ubicato in Via Da Chio, 8, da adibire a sede e deposito attrezzatura, e dell'impianto esistente di rifornimento idrico alle navi di ml. 4.404,61 pari, per il 2017, ad euro 10.433,47 che per il 2018 (primo anno della concessione) sarà rivalutata in base all'indice che sarà comunicato dal Ministero vigilante, e così pure per gli anni successivi a partire dall'1 gennaio di ciascun anno.

Il canone relativo al 1°anno (per il rateo calcolato dalla decorrenza della concessione al 31.12) dovrà essere versato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

I canoni per gli anni successivi saranno versati nel corso dell'anno di riferimento, su emissione di apposito atto di accertamento da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.

**ART.4  
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva dell'importo di euro 28.500.

Tale cauzione dovrà essere costituita mediante versamento in numerario presso la banca cassiera dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (attualmente CREDITO VALTELLINESE – Codice IBAN IT86D0521602602000007801521); la cauzione può inoltre essere prestata a mezzo di fidejussione bancaria secondo le disposizioni di legge vigenti, oppure

nella forma della polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio delle assicurazioni private ai sensi di legge.

La cauzione dovrà essere prestata nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'amministrazione del demanio nel porto di Ancona e – in caso di cauzione diversa dal numerario - secondo i fac-simili ad esso allegati (il Regolamento è consultabile sul sito della Autorità di Sistema Portuale).

In particolare la cauzione prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria deve recare in calce l'autentica delle firme apposte dai funzionari dell'Istituto di Credito o della Compagnia di assicurazione, con la dichiarazione notarile che essi sono legalmente abilitati a rappresentare ed impegnare l'Istituto o la Compagnia garanti; essa deve avere durata per tutta la durata della concessione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. da parte del garante e l'impegno al pagamento della somma entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza alcuna riserva.

La cauzione definitiva è finalizzata a garantire tutti gli impegni assunti dal Concessionario con l'Atto di concessione, inerenti sia gli aspetti di utilizzo dei beni demaniali, che gli aspetti di corretto svolgimento del servizio e sarà incamerata totalmente dall'Autorità in caso di rinuncia alla concessione, di mancato pagamento del canone, di decadenza o revoca. Verrà incamerata parzialmente in caso di accertata inosservanza delle norme della concessione per le quali è prevista l'applicazione di una penale.

Lo svincolo e/o la restituzione della cauzione definitiva avverrà entro due mesi dalla scadenza della concessione sempre che sia stata pienamente regolarizzata e liquidata la posizione delle parti e non esistano danni o cause di danni a carico dell'Autorità per fatto della Ditta concessionaria.

Il concessionario deve altresì stipulare una polizza assicurativa con massimale di euro 516.456,90 e per l'intera durata della concessione che tenga indenne l'Autorità di Sistema Portuale da tutti i rischi che gravano sullo svolgimento del servizio affidato in concessione, determinati da qualsiasi causa, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi ed a prestatori di lavoro che si verificassero durante o in dipendenza dello svolgimento del servizio.

Il concessionario è tenuto a stipulare polizza assicurativa incendio/fulmine per il manufatto di mq. 119 che sarà assentito in concessione, con massimale di euro 70.000, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale e con espressa rinuncia alla rivalsa (come da fac-simile pure allegato al Regolamento per l'Amministrazione del demanio sopra citato).

#### ART.5

#### SUBINGRESSO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione è soggetta a decadenza nel caso in cui il concessionario comprometta per negligenza o imperizia la regolare esecuzione dei servizi e nei casi previsti dall'art.47 del Codice della Navigazione oltre che in caso di eventuale perdita di uno dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

Il subingresso di terzi nella concessione non è ammesso come non è ammessa la possibilità di appaltare a terzi i servizi assegnati in concessione.

#### ART.6

#### CLAUSOLE DELLA CONCESSIONE

In caso di forza maggiore o di impossibilità temporanea a fornire il servizio, dovrà esserne data tempestiva notizia all'Autorità, che stabilirà con proprio provvedimento il termine entro il quale l'eventuale causa impeditiva dovrà essere eliminata.

La ditta concessionaria, nei confronti dell'Amministrazione concedente, assume in proprio tutti i rischi e oneri imprenditoriali, nonché la più completa e piena responsabilità, compresa quella tecnica e finanziaria, con riferimento alle attività oggetto della concessione e al loro completo espletamento a regola d'arte nei modi, termini, condizioni, di cui al presente Capitolato.

Ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose e alle persone che derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, nell'esecuzione dei servizi, viene assunto dalla ditta concessionaria, che con la sottoscrizione dell'atto di concessione esonera espressamente l'Autorità di Sistema Portuale da ogni conseguenza diretta o indiretta.

#### ART.7

#### OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

E' obbligo della concessionaria provvedere:

- a curare la manutenzione ordinaria del manufatto in concessione e degli impianti idrici e a segnalare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con tempestività ogni inconveniente o anomalia di funzionamento degli impianti medesimi;
- all'esecuzione di tutti i servizi oggetto della concessione a perfetta regola d'arte uniformandosi a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia;
- a garantire tempestivamente interventi a favore degli utenti, assicurando una pronta reperibilità nell'arco dell'intera giornata;
- ad espletare i servizi in conformità alla programmazione prevista dal presente disciplinare, restando inteso che non potranno essere apportate variazioni senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione concedente, assicurando parità di trattamento agli utenti del servizio;
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei vigenti contratti nazionali di lavoro del personale dipendente e nei relativi accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui vengono espletati i servizi. Tali contratti ed accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione;
- ad adottare e far adottare nell'esecuzione dei servizi i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati e ad osservare e far osservare tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza del lavoro;
- a osservare e far osservare tutte le vigenti disposizioni inerenti gli appalti pubblici e la normativa antimafia;
- a far fronte a tutte le spese e ad ogni risarcimento di danni a terzi derivanti in conseguenza dell'espletamento, o mancato espletamento, dei servizi di cui alla concessione, nonché ad ogni altro conseguente onere non espressamente posto a carico dell'Amministrazione concedente;
- ad osservare il tariffario derivante dall'aggiudicazione della gara reso pubblico con provvedimento dell'Autorità e aggiornato annualmente con analogo provvedimento dell'Autorità stessa.

E' esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell'Amministrazione concedente per quanto previsto nel presente articolo, nonché per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare alla Ditta concessionaria ed ai suoi dipendenti nella esecuzione della Concessione per qualsiasi causa.

#### ART.8

#### RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le norme previste dalla legislazione vigente contenute nel Codice della Navigazione, nelle disposizioni di Contabilità di Stato ed in qualsiasi altro provvedimento normativo.

L'Autorità procederà alle verifiche previste dalla vigente normativa, ivi comprese le verifiche antimafia, nei confronti della ditta aggiudicataria che sarà obbligata a fornire tutti i dati che all'uopo saranno richiesti.

## ART. 9 TARIFFE

Le tariffe per ogni servizio di rifornimento idrico alle navi da parte del Concessionario del servizio, da applicare, previa riduzione dello sconto proposto in sede di gara, sono riportate qui di seguito:

### A) TARIFFA BASE:

- a) euro 3,45 (trevirgolaquarantacinque) al mc. di acqua imbarcata;
- b) diritto fisso di chiamata: euro 64,42 (sessantaquattrovirgolaquarantadue) per ogni operazione.

### B) MAGGIORAZIONI:

- a) maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali;
- b) maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi;
- c) maggiorazione del 60% per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni festivi.

C) AGGIORNAMENTI: il tariffario sarà aggiornato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura del 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai relativo all'anno precedente.

Qualora si verificano variazioni di particolare rilievo nella misura delle tariffe dell'acqua a carico del Concessionario, o nella entità delle prestazioni richieste dall'utenza, l'Autorità procederà, sulla base di documentata istanza del Concessionario, alla revisione delle condizioni economiche della concessione, al fine di garantire comunque all'utenza il servizio di cui trattasi. Tale revisione potrà essere chiesta dal Concessionario a partire dal secondo anno di vigenza della concessione qualora, rispetto all'anno precedente, si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle tariffe acqua a carico del Concessionario in misura superiore al 3%;
- b) diminuzione nel numero di operazioni richieste dall'utenza al Concessionario e da questi effettuate superiore al 6%;
- c) diminuzione nella quantità di acqua fornita dal Concessionario su richiesta dell'utenza, superiore al 6%;
- d) concomitante verificarsi di almeno due dei casi di cui sopra, con una variazione percentuale complessiva, sfavorevole al concessionario, superiore al 6%.

Ciascun esercizio potrà essere preso a base per la richiesta di revisione delle condizioni economiche della concessione una sola volta nell'arco della durata della concessione.

Tutte le variazioni al tariffario base stabilito nell'atto di concessione saranno rese pubbliche con provvedimento dell'Autorità.

## ART.10 PAGAMENTI

Il pagamento dei servizi prestati dovrà essere effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura: essa dovrà essere corredata da speciale buono staccato da un

blocco a madre e figlia, firmato dal Comandante della nave o da chi per esso dopo l'esecuzione di ogni prestazione.

#### ART.11 PENALI

Qualora il servizio venga interrotto senza giustificato motivo verrà applicata una penale pari ad euro 350,00 giornalieri.

Per la mancata comunicazione all'Autorità di cui all'art.6 verrà applicata una penale pari ad euro 200,00 giornalieri.

Per ritardata eliminazione delle cause impeditive alla fornitura del servizio di cui all'art.6 verrà applicata una penale pari ad euro 250,00 giornalieri.

#### ART.12 DITTA - RAGIONE SOCIALE – CONCESSIONARIO

E' fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica e/o variazione alla denominazione o ragione sociale del Concessionario, o modifiche al suo atto costitutivo/statuto, senza autorizzazione scritta dell'Autorità.

#### ART.13 RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

All'atto della stipula della concessione, la ditta Concessionaria comunicherà all'Autorità di Sistema Portuale il nominativo del suo rappresentante al quale saranno notificate tutte le comunicazioni concernenti la concessione; eventuali variazioni del recapito dovranno essere immediatamente comunicate all'Autorità.

#### ART.14 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative al rilascio della concessione ed alla sua registrazione.

#### ART.15 NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la concessione nel caso in cui il servizio non venga prestato in maniera soddisfacente, o non sia in linea con quelle che sono le aspettative legittime dell'utenza portuale.